



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO,
CULTURA, INTERNAZIONALIZZAZIONE

P.F. Turismo Commercio e Tutela dei
Consumatori



VI

Comune di Fossombrone

Provincia di Pesaro Urbino

Prot.n.0012108 del 29-05-2015

Cat.14 Class 1 Fasc

**AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI COMMERCIO
DEI COMUNI DELLA REGIONE MARCHE
LORO SEDI**

**ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
CONFCOMMERCIO
CONFESERCENTI
LORO SEDI**

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO
DELLA REGIONE MARCHE
LORO SEDI**

OGGETTO: LOCALI STORICI – L.R. n. 5 del 4 aprile 2011 come modificata dalla L.R. n. 39 del 18 novembre 2013 – “Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici” – Regolamento regionale n. 2 del 2 marzo 2015 “Definizione dei criteri per l’individuazione ed il censimento dei locali storici”.

Con riferimento all’oggetto, si informa che la Regione Marche ha emanato in materia di Locali storici i seguenti atti normativi:

-L.R. n. 39 del 18 novembre 2013 di modifica della legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 “Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande taverne e spacci di campagna storici”;

-Regolamento regionale n. 2 del 2 marzo 2015 “Definizione dei criteri per l’individuazione ed il censimento dei locali storici”.

Al fine di consentire la piena attuazione delle suddette disposizioni normative vengono di seguito riportati il testo di alcuni articoli utili per individuare linee operative unitarie e semplificate.

La legge regionale n. 5 del 4 aprile 2011 come modificata dalla l.r. n. 39/2013 stabilisce:

Art. 1 “Finalità”

comma 1 “La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione dei pubblici esercizi indicati al c. 1 dell’art. 2 in attività da almeno quaranta anni, che costituiscono una testimonianza storica e sociale per la comunità marchigiana”;



Art. 2 “Censimento e elenco regionale dei locali storici”

comma 1 “La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, individua i locali storici...”

comma 3 “I Comuni e le associazioni aventi finalità di tutela del patrimonio culturale, turistico e sociale, **entro centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore del regolamento indicato al comma 2, trasmettono alla Giunta regionale l’elenco degli esercizi indicati dalla presente legge ubicati nel proprio territorio secondo le modalità previste nel regolamento medesimo”.

comma 5 “La Giunta regionale istituisce, sulla base del censimento indicato al comma 3, l’elenco regionale dei locali storici e definisce i criteri e le modalità per la sua tenuta ed aggiornamento periodico”.

Il Regolamento regionale n. 2 del 02 marzo 2015 (BUR 12 marzo 2015 n. 22) stabilisce i criteri per l’individuazione ed il censimento dei locali storici. Nello specifico:

Art. 3 “Criteri per l’individuazione dei locali storici”

comma 1 “Ai fini dell’individuazione di cui all’articolo 2 della l.r. 5/2011, i locali storici devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere sede della stessa tipologia di vendita o di somministrazione originaria;
- b) Aver continuato ad avere lo stesso tipo di gestione;
- c) Aver continuato a trattare il medesimo genere merceologico;
- d) Non aver subito trasferimenti di sede fisica;
- e) Aver mantenuto le caratteristiche originarie identificative dell’attività.

comma 3 “I requisiti di cui al comma 1 si considerano rispettati anche nel caso in cui:

- a) Il locale abbia subito, nel corso del tempo, l’alternarsi di gestioni diverse, ma vi sia sempre svolta l’attività originaria;
- b) Il locale sia stato per alcuni periodi, o sia attualmente, chiuso al pubblico, purché l’attività originaria risulti essere stata svolta per almeno quarant’anni e prima della richiesta di riconoscimento torni a esservi esercitata;
- c) Vi siano stati ampliamenti, riduzioni o aggiornamenti dell’offerta merceologica che risultano tuttavia attinenti al genere già trattato e non variazioni dello stesso.

comma 5 “la continuità dell’attività nel medesimo locale con il mantenimento delle caratteristiche originarie di vendita o di somministrazione è attestata tramite produzione di idonea documentazione o tramite dichiarazione rilasciata da uno dei seguenti soggetti:

- a) Comune;
- b) Camera di Commercio;
- c) Enti o associazioni pubbliche.

Art. 4 “Criteri e modalità per il censimento dei locali storici”

comma 5 “Ai fini dell’aggiornamento periodico dell’elenco regionale di cui all’articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2011, il Comune e le associazioni interessate provvedono con cadenza annuale all’aggiornamento e conseguente trasmissione dei loro elenchi, con la relativa documentazione. La trasmissione alla struttura regionale competente in materia di commercio deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1^o settembre ed il 15 novembre, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico”.



Art. 5 “Norme transitorie”

comma 2 “non sussiste l’obbligo di trasmettere la documentazione di cui all’articolo 4 commi 2 e 3 del regolamento, relativa al singolo locale storico, nel caso in cui sia stata interamente trasmessa sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico ai sensi del r.r. n. 6/2011”.

comma 3 “La Giunta regionale istituisce l’elenco regionale dei locali storici di cui all’art. 2 comma 5 della l.r. 5/2011 come modificata dalla l.r. n. 39/2013 e ne definisce i criteri e le modalità per la tenuta e l’aggiornamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo”.

Alla luce di quanto sopra si invitano i Comuni e le associazioni aventi finalità di tutela del patrimonio culturale, turistico e sociale presenti nel proprio territorio, a trasmettere alla P.F. Turismo, Commercio e Tutela del Consumatore **entro e non oltre il 08 settembre 2015**, pena l’esclusione, sia su supporto informatico, sia su supporto cartaceo l’elenco dei locali storici.

Al fine di collaborazione, senza alcun vincolo o obbligo di utilizzo, questa struttura ha predisposto gli allegati seguenti:

- Fac simile di iscrizione all’elenco regionale dei locali storici, che deve essere compilata dal proprietario o gestore del locale e trasmessa al Comune competente – allegato A;
- Fac simile di iscrizione all’elenco regionale dei locali storici, che deve essere compilata dal proprietario o gestore del locale e trasmessa al Comune competente - **nel caso di locale storico individuato in base ai criteri del r.r. 6/2011 che vuole essere iscritto nel nuovo elenco avendone i requisiti** – allegato B;
- Fac simile di iscrizione all’elenco regionale dei locali storici compilato dal Comune e trasmesso alla p.f. Turismo, Commercio e Tutela dei consumatori – allegato C;
- Fac simile di iscrizione all’elenco regionale dei locali storici **già individuati sulla base dei criteri previsti nel regolamento regionale n. 6/2011 avendone i requisiti** compilato dal Comune e trasmesso alla p.f. Turismo, Commercio e Tutela dei consumatori – allegato D;

SI SOTTOLINEA CHE LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO B SOSTITUISCE LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO A

Si invitano i Comuni a voler informare le associazioni aventi finalità di tutela del patrimonio culturale, turistico e sociale presenti nel proprio territorio.

Si comunica che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Nadia Luzietti – P.F. Turismo, commercio e tutela del consumatore – Regione Marche – tel. 071/8063727 – fax 071/8063028 – e.mail: nadia.luzietti@regione.marche.it.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO,
CUI TURA, INTERNAZIONALIZZAZIONI

P.F. Turismo Commercio e Tutela dei
Consumatori



Informazioni ed ulteriori chiarimenti possono essere ottenuti contattando:

Morbidelli Luciano – tel. 071/8063731 – e.mail: luciano.morbidelli@regione.marche.it;

Elisabetta Pasqualucci – tel. 071/8063691 – e.mail: elisabetta.pasqualucci@regione.marche.it;

Cordiali saluti.

**P.O. Programmazione, coordinamento
Commercio e tutela del consumatore
(Dott.ssa Nadia Luziatti)**

**IL DIRIGENTE
(Dott. Pietro Talarico)**

Allegati:

- **Fac simile di iscrizione all'elenco regionale dei locali storici, che deve essere compilata dal proprietario o gestore del locale e trasmessa al Comune competente – allegato A;**
- **Fac simile di iscrizione all'elenco regionale dei locali storici, che deve essere compilata dal proprietario o gestore del locale e trasmessa al Comune competente - nel caso di locale storico individuato in base ai criteri del r.r. 6/2011 che vuole essere iscritto nel nuovo elenco – allegato B;**
- **Fac simile di iscrizione all'elenco regionale dei locali storici, compilato dal Comune e trasmesso alla p.f. Turismo, Commercio e Tutela dei consumatori – allegato C;**
- **Fac simile di iscrizione all'elenco regionale dei locali storici già individuati sulla base dei criteri previsti nel regolamento regionale n. 6/2011, compilato dal Comune e trasmesso alla p.f. Turismo, Commercio e Tutela dei consumatori – allegato D;**